

# REGOLAMENTO

## CONFERIMENTO INCARICHI AZIENDA SPECIALE

Approvato dal CdA il 25/07/2013

1. OGGETTO
2. PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
3. SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE
4. INCARICHI IN VIA DIRETTA
5. FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO
6. VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO
7. PUBBLICIZZAZIONE DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
8. LIMITE ANNUO DI SPESA
9. ENTRATA IN VIGORE

### **ART. 1**

#### **OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Azienda Speciale, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per incarichi a soggetti esterni, nonché a garantire trasparenza ed imparzialità nell'individuazione degli esperti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
  - a. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;

- b. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - c. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:
- a. per studi, ricerche e collaborazioni, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Azienda;
  - b. a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Azienda, dai soggetti in essa operanti e dall'utenza.
5. Il presente regolamento non si applica:
- a. nel caso di incarichi conferiti, ove esistenti, ai componenti degli organi di controllo interno e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, e ai membri di commissioni di gara, concorso e selezione;
  - b. nel caso in cui il conferimento di incarichi sia disciplinato da una specifica normativa di settore e dalle norme sui contratti pubblici (per esempio, incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di forniture delle opere pubbliche).

## **ART. 2**

### **PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Azienda può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, professionale, in forma coordinata e continuativa, di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite all'Azienda E ai propri obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b. l'Azienda deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

## **ART. 3**

### **SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE**

1. L'Azienda procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 4, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi mediante procedure comparative,

pubblicizzate con specifici avvisi da pubblicare sul sito internet o da far conoscere tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure.

2. Negli avvisi sono evidenziati:

- a. l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;
- b. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c. la durata e il luogo di svolgimento della prestazione;
- d. il compenso previsto.

3. L'Azienda procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali, di collaborazione coordinata e continuativa, occasionali, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a. professionalità ed esperienza riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b. caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c. tempi di realizzazione delle attività;

4. Limitatamente agli incarichi professionali e occasionali, ribasso del compenso offerto rispetto a quello proposto dall'Azienda o valutazione del compenso economicamente più conveniente per l'Azienda fra quelli offerti.

5. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Azienda può definire, specificandoli nei provvedimenti di adozione e nell'avviso di cui al comma 1, ulteriori criteri di selezione.

6. L'Azienda, prima dell'esame delle proposte pervenute, qualora non ritenga congruo il numero delle proposte stesse, si riserva la possibilità di ripetere la selezione e/o di invitare alla procedura comparativa ulteriori soggetti.

## **ART. 4**

### **INCARICHI IN VIA DIRETTA**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'Azienda può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a. nei casi in cui le norme in vigore lo consentono;
- b. nei casi di particolare urgenza quando le condizioni per la realizzazione delle attività, mediante l'esecuzione di prestazioni qualificate da parte di soggetti esterni, non rendano oggettivamente possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale e scientifica, non comparabili, in quanto la prestazione può essere eseguita, con i requisiti richiesti, da un solo soggetto in possesso dei medesimi ed i quali risultano strettamente connessi alle abilità o

competenze specialistiche e relazionali del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni, o elaborazioni, studi, ricerche;

d. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

e. nei casi di incarichi legali per difesa in giudizio o procedure di conciliazione, ovvero per attività riferite a notai;

f. nel caso di incarichi connessi alle attività di formazione svolta da organismi del sistema camerale;

g. nei casi di incarichi da conferire a strutture del sistema camerale (in house).

## **ART. 5**

### **FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO**

1. L'Azienda formalizza il conferimento dell'incarico mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore;

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, nonché del compenso della collaborazione.

## **ART. 6**

### **VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

1. Il responsabile di divisione, prima di provvedere alla liquidazione del compenso, verifica:

a. il corretto svolgimento dell'incarico;

b. il suo buon esito;

c. i risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato all'atto del conferimento.

2. Il compenso è liquidato previa verifica della documentazione eventualmente richiesta dall'Azienda inerente gli aspetti previdenziali, assistenziali e fiscali.

## **ART. 7**

### **PUBBLICIZZAZIONE DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

1. L'Azienda rende noti, secondo le disposizioni vigenti, gli esiti delle procedure di conferimento degli incarichi mediante pubblicizzazione sul sito internet aziendale.

2. La prestazione non può avere inizio prima della pubblicazione sul sito aziendale degli atti previsti dalla normativa vigente in materia.

## **ART. 8**

### **LIMITE ANNUO DI SPESA**

Il limite annuo di spesa ammessa per l'affidamento di incarichi di cui al presente regolamento è fissato dagli stanziamenti di cui al preventivo economico previsto dagli art. 66 e 67 del DPR 254/2005.

## **ART. 9**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c) dello Statuto dell'Azienda.